
Conferma delle Carte, 5 novembre 1297

Il figlio di Henry III, Edward I (Re dal 1272 al 1307) perseguì una linea di riconciliazione e di restaurazione, ripristinando e riordinando l'amministrazione regia, ma anche mantenendo diverse riforme del precedente periodo "sovversivo" e riconoscendo i diritti dei sudditi e del Parlamento, che in cambio non gli fece mancare il suo appoggio politico e finanziario. In tale quadro si inseriscono la stabilizzazione delle regole elettive (il "Parlamento modello" del 1295) e questo documento, con cui il Re conferma e si impegna a rispettare la *Magna Carta* ed altre (nella versione del tempo di suo padre) ed introduce alcune garanzie ulteriori.

Fonte: C. Stephenson, F.G. Marcham, *Sources of English constitutional history*, cit., 164-165.

Trad. it.: Giuseppe G. Florida.

1. - Edoardo, per grazia di Dio Re d'Inghilterra, Signore d'Irlanda e duca d'Aquitania, a tutti coloro che queste lettere udranno o vedranno, salute. Considerato che noi, a onore di Dio e della santa Chiesa e a profitto di tutto il nostro reame, abbiamo garantito, per noi e per i nostri eredi, che la Grande Carta della Libertà e la Carta delle Foreste, che furono fatte col comune consenso di tutto il reame al tempo del Re Enrico nostro padre, saranno tenute ferme in ogni punto senza violazioni. E vogliamo che queste stesse Carte siano mandate sotto il nostro sigillo ai nostri giudici, [...] e a tutti gli sceriffi delle contee e a tutti gli altri nostri funzionari, e a tutte le nostre città per il reame [...] affinché siano pubblicate e sia dichiarato al popolo che noi abbiamo garantito che esse saranno osservate in tutti i punti. [...]

2. - E vogliamo che, se si darà d'ora in poi un qualsiasi giudizio contrario ai punti delle dette Carte dai giudici o da qualsiasi altro nostro funzionario, [...] tale] giudizio sarà come non dato e considerato privo di valore.

3. - E vogliamo che le stesse Carte siano trasmesse sotto il nostro sigillo alle chiese cattedrali per il nostro reame, e vi restino, e siano lette davanti al popolo due volte nell'anno.

4. - E che gli arcivescovi e i vescovi pronuncino provvedimenti di grave scomunica contro tutti coloro che con parole, atti o consigli andranno contro le dette Carte o in qualsiasi punto le violeranno o andranno contro di esse. E che questi anatemi siano per due volte nell'anno dichiarati e pubblicati dai detti prelati. E che se gli stessi prelati o chiunque di loro mancheranno di pronunciare i detti provvedimenti, gli arcivescovi di Canterbury o di York *pro tempore*, secondo si convenga, li rimprovereranno e li costringeranno a fare le dichiarazioni nella forma anzidetta. [...]

5. - E poiché molte e diverse persone del nostro reame temono che gli aiuti e le risorse che ci hanno dato tempo fa per le nostre guerre ed altri affari, per loro concessione e buona volontà, comunque lo abbiano fatto, possano trasformarsi in una servitù per loro e per i loro eredi in quanto [tali prestazioni] possono essere in qualche altro tempo trovate nei registri, e così analogamente le risorse prese per tutto il reame dai nostri agenti in nostro nome: noi abbiamo garantito per noi e per i nostri eredi che noi non trasformeremo mai questi aiuti, contributi o risorse in un'obbligazione consuetudinaria, in nulla che sia stato fatto prima d'ora o che possa essere trovato in base agli archivi o in qualsiasi altra maniera.

6. - Inoltre abbiamo garantito, per noi e i nostri eredi, sia agli arcivescovi, vescovi, abati, priori ed altra gente della santa Chiesa, sia ai duchi, baroni, e a tutta la comunità del paese, che da ora in poi per nessun affare prenderemo tributi o prelievi dal nostro reame, se non col comune consenso del reame e per il suo comune vantaggio, salvi gli antichi tributi o prelievi dovuti e consuetudinari. [...]

Dato a Ghent il quinto giorno di novembre del venticinquesimo anno del nostro Regno.